

DELIBERA N. 197/22/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1810/DDA/LS - DDA/4717 - <https://vidsrepeats.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 dicembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/4717, pervenuta in data 2 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004709), dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <https://vidsrepeats.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
EROS	FUOCO NEL FUOCO	2000	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/Gr7VfbUKYCo
EROS	FUOCO NEL FUOCO	2000	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/UDaxr1XpJ68
EROS	CONTROVENTO	2009	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/QJPIc2AUb1g
EROS	CONTROVENTO	2009	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/_vh-N8-jTcQ
EROS	APPUNTI E NOTE	2009	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/wuazAAg8G6w

nek	CUORI IN TEMPESTA	1995	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/tbl3uTfUdz4
NEK	CUORI IN TEMPESTA	1995	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/dWSXO91YC-E
NEK	CUORI IN TEMPESTA	1995	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/0NgJz0kxppo
NEK	INSTABILE	2006	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/Ft0u2-SVkdw
NEK	FATTI AVANTI AMORE	2014	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/jFxtn_BQauk
RENAT O ZERO	BELLA SCOMMESSA	2020	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/9haI9NtX-yI
RENAT O ZERO	BELLA SCOMMESSA	2020	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/sv4wYCyoH5Y
RENAT O ZERO	GALEOTTO FU IL CANOTTO	1981	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/DL_2ynMgyLU
RENAT O ZERO	GALEOTTO FU IL CANOTTO	1981	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/F_QVf3VGQIU
RENAT O ZERO	L'ULTIMO VALZER	2018	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/z05xrmFIZNI
ANTON ACCI	CONVIVENDO	2004	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/aAMzmR38upE
ANTON ACCI	CONVIVENDO	2004	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/KjuFFZOE_ZY
ANTON ACCI	HO LA MUSICA NEL CUORE	2014	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/hxAMLM7aNmk
ANTON ACCI	HO LA MUSICA NEL CUORE	2014	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/IzG-olXZ4HI
ANTON ACCI	CORTOCIRCUIT O	2015	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/imKWgF4qmIQ
FEDEZ	BELLA STORIA	2020	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/bDAWn_q90dM
FEDEZ	BUONGIORNISSIMO	2019	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/91PuS5yBAZI

FEDEZ	CHIEDITI IL PERCHE'	2014	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/7vz7p51NqIk
FEDEZ	DALLO PSICOLOGO	2021	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/kjtCcgTug_s
FEDEZ	LE FESTE DI PABLO	2020	https://vidsrepeats.com/?url=http://youtu.be/TyYtANNvwYU

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine, in quanto la mail dedicata al "Notice and take down" non risulta funzionante. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore”*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* risulta verosimilmente registrato dalla società Internet Domain Service BS Corp., con sede in Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, Bahamas, contattabile agli indirizzi e-mail abuse@internet.bs e contact-it@internet.bs, per conto di Whois Privacy Corp., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica vidsrepeats.com-owner-pf2e@customers.whoisprivacypcorp.com, vidsrepeats.com-bill-zqxf@customers.whoisprivacypcorp.com e contact@whoisprivacypcorp.com; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Iroko Networks Corporation, con sede in Panama city, Panama, 63/66 Hatton Garden, Suite 23, London, EC1N 8LE, United Kingdom, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@iroko.net e admin@iroko.net; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano esser localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi;

4. con comunicazione del 6 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004772), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1810/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/4717, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver

ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di hosting e alla società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. in data 12 dicembre 2022 (prot. n. DDA/0004829) un rappresentante della IROKO Networks Corp. ha comunicato che le opere in violazione erano state cancellate, in particolare, ha comunicato che “... *we received confirmation that the mentioned links have been deleted ...*”;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, pur non risultando confermata l'accessibilità alle opere segnalate nella comunicazione di avvio, risultano essere ancora presenti ulteriori link che mettono a disposizione degli utenti opere sonore appartenenti al repertorio musicale amministrato dall'istante, come rappresentato da SIAE. Poiché, come chiarito nella comunicazione di avvio, l'elencazione delle opere di titolarità del segnalante riscontrate sul sito in violazione viene effettuata a titolo meramente esemplificativo, la presenza degli ulteriori link conferma che risulta integrata una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://vidsrepeats.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://vidsrepeats.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://vidsrepeats.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di

disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba